

Sentenza n. 1220/2015 pubbl. il 17/09/2015
RG n. 1459/2013
Repert. n. 2917/2015 del 28/09/2015

N. R.G. 1459/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1459/2013**

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

[REDACTED]

INTERVENUTO

Oggi **17 settembre 2015** ad ore **13.30** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi: Per [REDACTED]

[REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Matteo Marini



ARUBAPEC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 17 settembre 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **1459/2013** promossa da:

[redacted] con il patrocinio
dell'avv. [redacted] avv. , elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

- parte attrice -

contro

[redacted] C.F. [redacted] con il patrocinio
dell'avv. [redacted] dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

- parte convenuta -

[redacted] presentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamen-
te domiciliato in [redacted] 91 [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

- parte intervenuta -

Oggetto: risarcimento del danno.

Conclusioni [redacted] " accertare e dichiarare che [redacted] sebbene dichia-
rato con sentenza del tribunale per i minorenni di Bologna 246/08 padre naturale di [redacted]



██████ è inadempiente ai propri obblighi genitoriali è la propria responsabilità genitoriale; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ██████ nella causa azione del danno patito e patiendo dal proprio figlio naturale, ██████ ai sensi dell'articolo 2059 c.c. o comunque ai sensi del più ampio principio risarcitorio stabilito dall'articolo 2043; per l'effetto condannare ██████ a risarcimento in favore della signora ██████, nella sua qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio minore ██████, nella somma quantificabile in € 200.000,00 a titolo di danno patito e patiendo ex articolo 2059 c.c. e/o 2043 c.c. o della somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa".

Conclusioni ██████ "nel merito respingere le domande attoree in quanto infondata in fatto in diritto non provate non correttamente quantificati o formulate per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto; in subordine nel caso di malaugurata non creduta soccombenza del convenuto ██████, ridurre l'entità della somma richiesta dalla parte attrice a titolo di risarcimento del danno per il figlio minore ██████ all'effettivo ammontare del danno subito che verrà accertata in corso di causa; in ogni modo con vittoria di spese ed onorari di giudizio a carico della parte soccombente".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Parte attrice ha dedotto che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con sentenza del 20 ottobre 2008 n. 246, avrebbe dichiarato ██████ figlio naturale del sig. ██████ contestualmente dichiarando quest'ultimo tenuto al pagamento a titolo di mantenimento della somma mensile di Euro 270,00 oltre al rimborso del 50% delle spese mediche straordinarie nonché al pagamento della somma di Euro 1.500,00 a titolo di mantenimento per il periodo antecedente; la stessa attrice ha anche evidenziato che a causa del protrarsi dell'inadempimento del ██████ e della mancanza di reddito proprio, il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto depositato il 29 settembre 2011, avrebbe posto a carico di ██████ e ██████ genitori di ██████ un obbligo di contribuzione di Euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento del nipote ██████. Tutto ciò premesso, la sig.ra ██████ ha promosso "in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio ██████ richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante proprio dal totale disinteresse del padre nei confronti di ██████", evidenziando, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che laddove vi sia una violazione dei doveri facenti capo al debitore

GIURE.IT



naturale automaticamente sorgerebbe il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il signor [redacted] si è costituita in giudizio e, con riferimento agli obblighi alimentari nei confronti del figlio naturale, ha rilevato di essere privo di un reddito sufficiente a sostenere il proprio mantenimento, essendo disoccupato di lungo periodo, tanto che, come riconosciuto dal Tribunale, l'obbligo alimentare in capo al figlio è stato riconosciuto sui propri genitori. Il signor [redacted] ha anche eccepito come sarebbe stata l'odierna attrice a non consentire l'instaurazione di significativi rapporti affettivi con il figlio, contestando da un lato la quantificazione del danno richiesto e, dall'altro il nesso di causalità con la condotta omissiva.

Nel presente giudizio sono intervenuti anche i servizi sociali del Comune di [redacted] nella propria qualità di servizio affidatario del minore [redacted] chiedendo di adottare ogni opportuno provvedimento tutela del minore stesso.

2.- L'istruttoria espletata ha consentito di appurare come tra il sig. [redacted] ed il minore [redacted] non vi sia mai stata alcuna significativa relazione affettiva. Durante l'interrogatorio formale è lo stesso [redacted] ad affermare che *"anche dopo l'accertamento della paternità non ho mai visto mio figlio"* e *"non ho nemmeno mai partecipato alle spese per il suo mantenimento"*. Tali circostanze sono state confermate da [redacted] fratello della sig.ra [redacted] che così ha dichiarato: *"mio nipote [redacted] è stato allevato da mia sorella nonché dai miei genitori"* evidenziando come il [redacted] non avesse *"mai contattato mia sorella per sapere come era andato il parto"* confermando infine che *"[redacted] non ha mai incontrato il padre"*. [redacted] zia della sig.ra [redacted] ha asserito che anche i nonni paterni non hanno mai avuto nessun contatto con il nipote come riconosciuto anche da [redacted], madre del [redacted] che, interrogata sul punto, ha affermato di non avere *"mai cercato di avere rapporti con il figlio di mio figlio"* al pari del sig. [redacted], padre di [redacted], che ha espressamente sostenuto di non avere interesse ad intrattenere rapporti con il nipote.

In questo contesto, appare evidente come parte convenuta si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla ruolo genitoriale giudizialmente accertato, essendosi disinteressata integralmente della sorte del figlio nonché



dei suoi bisogni materiali e morali. La giurisprudenza, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni di carattere internazionale sui diritti dei minori, ha riconosciuto in capo ad essi il fondamentale diritto alla cura, all'assistenza materiale e morale nonché al mantenimento da parte dei propri genitori, quale elemento fondamentale per la costruzione della propria personalità ed identità: trattandosi, come detto, di diritti di primaria rilevanza costituzionale, ogni loro violazione determina un danno *in re ipsa*, in piena aderenza all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli art. 2 e 30 cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole"* (Cass. 16/02/2015 n. 3079).

Ciò premesso, al fine di quantificare il danno subito dal minore occorre di fatto comprendere sotto quale specifico profilo possa ipotizzarsi una lesione del proprio diritto: ciò, in altri termini, impone la necessità di verificare, alla luce del complessivo contesto affettivo familiare in cui il minore è stato inserito nonché delle specifiche attitudini genitoriali riconoscibili in capo al padre "mancato", di che cosa il patrimonio, per così dire, affettivo del minore sia stato depauperato, sia con riferimento alle capacità recettive dello stesso sia con riferimento alle capacità "donative" del genitore. Sotto questo punto di vista, l'istruttoria ha consentito di appurare come il ruolo dei nonni materni, che si sono presi cura, assieme alla madre, del piccolo [REDACTED] abbia assunto una funzione parzialmente compensativa del suo bisogno effettivo; inoltre, non si deve dimenticare che che [REDACTED] per tutto il corso dei suoi nove anni di vita, non ha nemmeno mai avuto la possibilità di intrecciare significativi rapporti con il padre: una simile situazione, a sommosso parere del Tribunale, determina, da un lato, una sostanziale rarefazione del sentimento di perdita in capo al bambino (che non è stato nemmeno in grado di identificare concretamente l'oggetto della perdita), dall'altro, l'attivazione



di tutta una serie di strategie compensative del suo naturale bisogno di affetto che hanno, per fortuna di [REDACTED] stesso, creato anche se in maniera non del tutto completa, le basi per un'auspicabile esistenza il più possibile serena, pur in assenza della figura genitoriale di riferimento.

Le considerazioni che precedono, seppur non consentono di formulare un giudizio negativo in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, tuttavia sono idonee a determinarne un sostanziale ridimensionamento; la liquidazione del pregiudizio dovrà necessariamente avvenire in maniera equitativa con la precisazione che la presente decisione è stata assunta sulla base delle condizioni attuali rilevate in corso di causa, ben potendo eventuali elementi futuri incidere in maniera più significativa sul pregiudizio accertato.

In considerazione degli elementi sopra riportati, ritiene questo Tribunale che il risarcimento dei danni riconoscibili in capo al piccolo [REDACTED] ammonti alla somma di € 10.000,00, a fronte di un pregiudizio di natura prevalentemente astratta.

Infine, per quanto attiene alla posizione della madre, deve ritenersi come in capo alla stessa non possa sussistere un diritto giuridicamente tutelato ad avere accanto a sé il padre del proprio figlio, anche in considerazione del fatto che anche laddove tra le parti fosse stato stipulato il vincolo del matrimonio l'ordinamento consente comunque un suo scioglimento. La domanda svolta da parte attrice proprio non potrà nemmeno essere riconosciuta sotto il profilo di un danno riflesso, relativo, cioè, ad un turbamento subito dalla madre e indotto da quello risentito dal figlio: in questo caso, infatti, si è di fronte ad un danno sostanzialmente indiretto che non può trovare accoglimento alcuno.

3.- In considerazione del parziale accoglimento della domanda attrice, il signor [REDACTED] dovrà essere condannata ad rifusione delle spese legali sostenute da parte attrice; tuttavia, dal momento che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio dovrà trovare applicazione l'art. 133 del DPR 20 maggio 2002 n. 115 secondo cui *"Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"*.

P.Q.M.

GIURELLI



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) accertato il grave inadempimento del signor [REDACTED] ai doveri su di esso gravanti quale padre biologico di [REDACTED] condanna [REDACTED] al pagamento della somma di € 10.000,00 a favore della signora [REDACTED] legale rappresentante del figlio, a titolo di risarcimento dei danni subiti da [REDACTED]

2) condanna [REDACTED] a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 con pagamento a favore dello Stato.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

